

ORDINANZA N. 5 /2006

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Ancona

Visto l'art. 6, comma 1, lett a) della L. n. 84/94 che attribuisce all'Autorità Portuale compiti di regolazione di tutte le attività industriali e commerciali esercitate nei porti;

Visto il Decreto Legislativo n. 182 in data 24.06.2003 "*Attuazione della Direttiva n. 2000/59/CE relativa agli impianti di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico*" con cui sono state introdotte nuove disposizioni in materia di ritiro e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi;

Visto il parere della Capitaneria di Porto espresso con nota prot. n. 25107 in data 19 11 2004;

Esposta la bozza del nuovo testo del Regolamento agli operatori nel corso degli incontri del 23 novembre e 13 dicembre 2004;

Visto il Piano di gestione dei rifiuti adottato dall'Autorità portuale ai sensi del art. 5 del D. Lgs. sopra menzionato ed approvato dalla Regione Marche con Delibera di Giunta n.156 in data 7 febbraio 2005;

Visti gli esiti di gara espletata per l'affidamento in concessione per la durata di 5 anni del servizio d'interesse generale di ritiro dei rifiuti dalle navi ormeggiate nel porto e dalle navi ancorate negli impianti API di Falconara M. o in rada;

Viste le disposizioni del capitolato di gara approvate con Delibera del Comitato portuale n. 18 in data 3 ottobre 2005;

Ravvisata la necessità di attuare le previsioni del Piano di gestione dei rifiuti mediante una nuova regolamentazione dettagliata della materia;

Ritenuto pertanto necessario modificare l'Ordinanza n.9/98 in data 27.04.98 con cui l'Autorità Portuale ha approvato e reso esecutivo il Regolamento di sicurezza e di tutela ambientale del Porto di Ancona;

Considerata la necessità di perseguire i seguenti obiettivi indicati dal Piano di gestione dei rifiuti:

1. riduzione degli scarichi in mare dei rifiuti, in particolare quelli illeciti, dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano il porto e la rada di Ancona
2. fornitura di un servizio completo alle navi, che preveda tutto il ciclo di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani, speciali e pericolosi di ogni genere e tipo sia solidi che liquidi: ritiro, sterilizzazione ove prevista, trasporto, trattamento, recupero o smaltimento, in modo da scoraggiare il ricorso alla discarica in mare;
3. organizzazione di un servizio che risponda a criteri di facilità di accesso, efficienza ed economicità, attraverso l'affidamento previa procedura ad evidenza pubblica, ad un unico

soggetto concessionario di comprovata esperienza e dotato delle necessarie risorse umane e materiali;

4. attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti, in accordo agli obiettivi indicati dal Piano di gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Ancona adottato con Delib. n.60 in data 19.04.2001 del Consiglio Provinciale prevedendo l'inserimento di una penale per le navi che non la effettuano;
5. approntamento di adeguati strumenti di controllo per il monitoraggio del rispetto degli standard quantitativi del servizio;
6. realizzazione di una riduzione della produzione dei rifiuti, massimizzazione del recupero di materia, minimizzazione delle quantità e pericolosità dei rifiuti destinati allo smaltimento finale e miglioramento delle prestazioni degli impianti esistenti conformemente ai principi del piano regionale.

Vista l'Ordinanza della Capitaneria di porto n.58/2004 del 27.7.2004;

Vista la Deliberazione n.10 in data 28 aprile 2006 del Comitato Portuale con cui è stata approvata l'aggiudicazione del servizio di interesse generale ;

Ritenuto pertanto che sussistono tutte le condizioni che consentono l'attuazione operativa a partire dal 1° giugno 2006 delle previsioni del piano gestionale dei rifiuti, in coerenza con l'attivazione del relativo servizio d'interesse generale a seguito dell'avvenuta aggiudicazione.

ORDINA

(Articolo unico)

Sono approvati e resi esecutivi con decorrenza 1 giugno 2006 e con contestuale abrogazione del testo originario, i nuovi Capi VI e VII del Regolamento di sicurezza e di tutela ambientale, in premessa citato, annessi alla presente Ordinanza, in conformità alle previsioni del Piano dei rifiuti come approvato dalla Regione Marche.

Ancona , lì 18/05/06

Il Presidente

Giovanni Montanari

CAPO VI

Art. 34 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- 1. rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del Dlgs. 22/97 e del Dlgs 182/2003 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; sono in ogni caso rifiuti, al fine del presente regolamento i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;
- 2. nave:** unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità da diporto e i pescherecci;
- 3. rifiuti prodotti dalla nave:** i rifiuti comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78 nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78
- 4. residui del carico:** i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico – scarico e fuoriuscite.
- 5. produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- 6. detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene, in questo caso il soggetto gestore portuale, tenuto conto che il luogo di origine dei rifiuti è la nave, spesso di bandiera estera, al cui armatore è inapplicabile la normativa nazionale del Dlgs. 22/97
- 7. gestione:** la raccolta il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- 8. gestore portuale:** impresa (o associazione d'impres) selezionata con procedura ad evidenza pubblica titolare della concessione del servizio di gestione dei rifiuti provenienti dalle navi;
- 9. raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti da bordo delle navi;
- 10. impianto portuale di raccolta:** qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio a recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;
- 11. trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dalla nave alla successiva fase di gestione dei rifiuti (stoccaggio, impianto di autolavaggio, avvio al recupero o allo smaltimento in discarica)
- 12. smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B del Dlgs 22/97
- 13. recupero :** le operazioni previste nell'allegato C del Dlgs. 22/97
- 14. deposito temporaneo:** raggruppamento temporaneo dei rifiuti conferiti dai Comandanti delle Navi alle condizioni di cui all'art. 6 lett. M del Dlgs. 22/97
- 15. messa in riserva:** stoccaggio di rifiuti preliminarmente a loro avvio ad operazioni di recupero da R1 a R2 dell'allegato C del Dlgs 22/97
- 16. deposito preliminare:** stoccaggio di rifiuti preliminarmente al loro avvio ad operazioni di smaltimento da D1 a D14 dell'allegato B del Dlgs. 22/97
- 17. sterilizzazione:** processo di trattamento dei rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati dalle navi provenienti da Paesi extra UE; la sterilizzazione che precede lo smaltimento in discarica, deve garantire l'abbattimento della carica microbica secondo le modalità tecniche di cui all'art. 3 comma 4 del D.L. 22 maggio 2001.

- 18. peschereccio:** qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata ai fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
- 19. imbarcazione da diporto:** unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative;
- 20. Marpol 73/78:** Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi stipulata a Londra il 2 novembre 1973 come modificata dal protocollo del 1978 e successivi emendamenti, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980 n.662,

Art. 35 CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono soggetti all'osservanza delle presenti disposizioni :

1. le navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera che fanno scalo o che operano nel porto di Ancona, nelle rade, nelle strutture foranee API di Falconara Marittima o siano ancorate nelle rade di Ancona e Falconara;
2. le ditte che effettuano la raccolta ed il trasporto dei rifiuti originati dalle navi, nonché il personale di tali ditte;
3. le persone a qualsiasi titolo presenti sulle navi stesse.

Nel porto di Ancona sono organizzati i seguenti servizi relativi ai rifiuti dalle navi, svolti dall'impresa concessionaria del servizio:

- raccolta e gestione dei rifiuti di provenienza dagli scarti di cucina e di camera, ivi compresi gli scarti di prodotti vegetali ed animali o comunque ad alto tasso di umidità;
- raccolta e gestione dei rifiuti *garbage* (assimilabili agli urbani, e altri non speciali e non pericolosi);
- raccolta e gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non;
- raccolta e gestione dei rifiuti speciali pericolosi (rifiuti *oil*);
- raccolta e gestione dei rifiuti *sewage* (acque nere);
- raccolta e gestione dei rifiuti flottiglia minore e da pesca;
- raccolta e gestione dei rifiuti naviglio da diporto.

Art.36 CONTROLLI – ISPEZIONI

La vigilanza ed il controllo dell'espletamento del servizio di gestione rifiuti da nave saranno eseguiti ai sensi dell'art. 11 del Dlgs. n.182/2003.

La puntuale osservanza delle presenti disposizioni potrà essere in ogni momento verificata da personale di polizia giudiziaria anche mediante ispezione presso le sedi delle ditte autorizzate all'effettuazione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti.

Le navi e le sopraccitate ditte sono tenute a consentire i necessari controlli da parte del personale preposto.

Ispezioni e verifiche sull'osservanza delle presenti disposizioni potranno essere eseguite anche su unità in corso di navigazione.

Art.37 ELIMINAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

E' fatto divieto, alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, ormeggiate nel porto di Ancona e negli approdi foranei API di Falconara o ancorate

nelle rade di Ancona e Falconara, di procedere alla scarica in mare di rifiuti di qualsivoglia natura.

Su tutte le navi, in quanto possibile, devono essere apposti, nei locali frequentati dall'equipaggio e dai passeggeri, compilati nella lingua conosciuta dalle persone presenti a bordo, idonei avvisi, illustranti il divieto di scarica in mare dei rifiuti, le disposizioni per la loro raccolta/ ritenzione a bordo, nonché le sanzioni previste per i contravventori.

Le navi possono procedere al trattamento dei rifiuti di bordo al fine di ridurre il volume mediante compattatore o frantumatore, a condizione che tali impianti siano riconosciuti ufficialmente idonei da parte dell'amministrazione di bandiera o per le navi italiane, dal R.I.N.A. e che le operazioni di trattamento non possano causare scariche, anche accidentali di rifiuti in mare.

I residui del carico sono in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa vigente.

Le navi adibite al trasporto di animali vivi non possono effettuare la scarica in mare dei "rifiuti operativi", costituiti dalla massa di escrezioni organiche, residui di foraggi e mangimi mescolati o non con sostanze usate per la pulizia e/o disinfezione degli spazi per il bestiame.

Art.38 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI

Tutte le navi di cui all'art. 35 devono conferire i propri rifiuti alla impresa concessionaria del servizio di ritiro e raccolta secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 1 del Dlsg. n.182/2003.

Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art.7, le navi durante la sosta nell'ambito portuale di Ancona, non possono accumulare a bordo rifiuti in quantità superiore alla capacità di stoccaggio per le varie tipologie degli stessi.

I rifiuti, raccolti in modo differenziato, devono essere collocati in appositi sacchi stagni che dovranno essere realizzati in maniera tale che non si verifichino, durante il loro normale uso, perdite o colaggi e dovranno essere riempiti in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza e contraddistinti da un tagliando che indichi le diverse tipologie di rifiuto.

E' ammessa la possibilità di raccolta dei rifiuti alimentari e/o garbage a mezzo di contenitore idoneo che verrà consegnato al concessionario all'arrivo della nave per il successivo trasporto e conferimento a scarica.

Tali contenitori per la raccolta interna devono ottemperare a quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 27.07.84 e devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni del Codice della Strada.

L'utilizzo dei contenitori sarà preventivamente autorizzato dall'Autorità Portuale, sentita la Capitaneria di Porto e l'Ufficio di Sanità Marittima, previa istanza documentata dell'armatore.

In caso di consegna non differenziata verrà applicata apposita maggiorazione prevista dall'Ordinanza tariffaria.

I rifiuti di tipologia diversa da quelli alimentari, dopo il preventivo confezionamento, devono essere altresì posti in contenitori situati all'esterno dei locali passeggeri ed equipaggio e tali contenitori devono essere diversi da quelli utilizzati per i rifiuti alimentari.

Qualora i rifiuti in questione fossero contaminati da rifiuti alimentari, essi devono essere trattati alla stregua di questi ultimi.

E' vietato l'uso di inceneritori per i rifiuti, in dotazione delle navi, durante la sosta nel porto di Ancona.

Il Comando della nave dovrà adottare tutte le misure per garantire la sicurezza del mezzo di raccolta ed evitare la dispersione in mare dei rifiuti.

Il Comando nave riceverà dal concessionario del servizio, dopo la raccolta dei rifiuti apposita ricevuta dalla quale risultino i seguenti dati:

- dati identificativi del concessionario;
- nome della nave;
- quantitativi e tipologie dei rifiuti ritirati;
- data e ora del servizio effettuato.

Con il conferimento dei rifiuti al concessionario del servizio e la compilazione della relativa modulistica da parte del Comando nave, si intendono assolti tutti gli obblighi previsti dal Dlgs 22/97 da parte di quest'ultimo.

Art.39 CONFERIMENTO RIFIUTI DI ORIGINE ALIMENTARE

Fatti salvi eventuali provvedimenti di deroga o esenzione dell'Autorità marittima, è fatto obbligo a tutte le navi che sostano in porto o presso terminali API il conferimento dei propri rifiuti di origine alimentare (di cucina) e ogni altro tipo di rifiuto deperibile provenienti dai locali e luoghi adibiti ai servizi di cucina e cambusa, nonché da quelli normalmente adibiti ad uso ristoro, riposo e soggiorno dell'equipaggio e dei passeggeri, alla ditta Autorizzata, entro 24 ore dall'arrivo in porto, qualora all'arrivo siano trascorse meno di 24 ore dall'ultimo documentato conferimento.

Il conferimento andrà invece effettuato immediatamente dopo l'arrivo, qualora siano trascorse più di 24 ore dall'ultimo conferimento, sempre fatta salva l'eventuale deroga o esenzione dell'Autorità marittima.

E' altresì vietato l'accumulo dei rifiuti alimentari e ogni altro tipo di rifiuto di natura deperibile a bordo delle navi, che andranno pertanto conferiti giornalmente per tutto il periodo di permanenza in porto e negli impianti API di Falconara M.

Le navi in rada, in attesa di entrare in porto o di manovrare per l'ormeggio agli impianti API di Falconara, potranno conferire i rifiuti dopo la manovra di ormeggio alla banchina o al terminale.

Tale disposizione non si applica invece alle navi in disarmo, per le quali verrà stabilito un termine di volta in volta, in relazione alla consistenza numerica dell'equipaggio.

In base a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 22 maggio 2001 (Ministeri della Sanità e dell'Ambiente) i rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri e i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra U.E devono essere smaltiti in impianti di incenerimento o, smaltiti in discarica, previa sterilizzazione da effettuarsi secondo le modalità tecniche indicate nell'art. 4 comma 3 del citato Decreto.

Art.40 DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI

Per poter soddisfare i criteri di raccolta differenziata dei rifiuti, gli stessi devono essere preventivamente suddivisi per tipologia a bordo della nave, e a tal fine i contenitori destinati alla raccolta dei vari tipi di rifiuti devono essere chiaramente segnalati per tipologia.

Per quanto sopra, il Comando di bordo disporrà la diversificazione dei rifiuti secondo le seguenti tipologie:

- alimentari
- rifiuti provenienti da strutture sanitarie di bordo, farmaci
- plastica (inclusi i cavi sintetici, reti da pesca, sacchetti, bottiglie)
- metalli (che a loro volta dovranno essere ulteriormente suddivisi, ad es. ferro, alluminio, ecc);
- carta e materiali cartacei e/di fibra vegetale per l'imballaggio
- vetro;
- legno
- acciaio
- alluminio
- batterie esaurite
- batterie al piombo e rifiuti piombosi

- rifiuti pericolosi

i rifiuti di origine alimentare provenienti da paesi extra U.E dovranno essere conferiti in appositi contenitori, distinguibili dagli altri, e con caratteristiche tali da evitare qualsiasi dispersione.

Il Concessionario del servizio oltre alle specifiche previste nel capitolato d'oneri, dovrà adottare tutte le possibili misure al fine di conferire i rifiuti riciclabili raccolti agli impianti di riciclaggio.

Il Concessionario del servizio dovrà fornire all'Autorità Portuale apposita documentazione in merito agli accordi con le Ditte associate ai consorzi di filiera per il conferimento di ciascuna tipologia di rifiuti da inviare al recupero e/o riciclaggio.

Art. 41

OLI ESAUSTI E RIFIUTI AL PIOMBO

Il servizio di gestione del punto centralizzato di raccolta di detti rifiuti non sarà oggetto dell'affidamento del servizio generale di ritiro dei rifiuti dalle navi ma sarà curato da soggetto debitamente autorizzato (iscrizione all'Albo Nazionale Smaltitori categoria 6B classe F) previa stipula di una apposita convenzione con le cooperative di pesca, nella quale saranno definiti aspetti tecnici, operativi e tariffari del servizio.

Il soggetto gestore provvederà:

- alla custodia dell'area;
- all'apertura del centro di raccolta per minimo 8 ore settimanali con orari da concordare con i soggetti utenti,
- alla pulizia e alla manutenzione degli impianti
- al conferimento gratuito all'impresa mandataria dei Consorzi obbligatori,
- all'espletamento delle incombenze amministrative connesse alla gestione dei rifiuti in questione.

Art. 42

GESTIONE RIFIUTI FLOTTIGLIA MINORE E DA PESCA

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le Cooperative di pesca produrranno all'Autorità Portuale la seguente documentazione:

- convenzione con Anconambeinte, società responsabile della gestione dei rifiuti urbani per l'intero territorio comunale per la gestione dei rifiuti prodotti dalle rispettive flottiglie;
- il progetto descrittivo dell'organizzazione preposta alla gestione dei rifiuti;
- convenzione con il soggetto gestore del punto centralizzato di raccolta di olii esausti e rifiuti al piombo per la gestione di tale tipologia di rifiuti;

Le predette cooperative sono altresì obbligate a produrre la statistica annuale dei rifiuti raccolti suddivisi per tipologia.

Il soggetto aggiudicatario del servizio rifiuti gestirà il punto centralizzato di raccolta degli olii esausti e rifiuti al piombo, concordando con gli utenti gli orari di servizio.

Il medesimo soggetto provvederà alla manutenzione del punto centralizzato di raccolta, al ritiro e alla conferimento periodico dei rifiuti ai centri finali di smaltimento e recupero.

Art. 43

GESTIONE RIFIUTI NAVIGLIO DA DIPORTO

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la società "La Marina Dorica" e gli altri concessionari di strutture per la nautica da diporto dovranno depositare all'Autorità Portuale la seguente documentazione:

- il contratto con l'erogatore del servizio di gestione dei rifiuti provenienti dalle imbarcazioni da diporto;
- il progetto descrittivo dell'organizzazione preposta alla gestione dei rifiuti

I predetti soggetti sono altresì obbligati a produrre la statistica annuale dei rifiuti raccolti suddivisi per tipologia.

Art.44

OBBLIGHI IMPRESA CONCESSIONARIA

L'impresa concessionaria deve registrare su apposito registro quanto segue:

- nome e bandiera della nave originatrice dei rifiuti;
- data in cui è avvenuta la raccolta;
- quantità e qualità dei rifiuti raccolti,
- data di avvio a smaltimento;
- polo di smaltimento cui è stato avviato il rifiuto;
- targa dell'autoveicolo utilizzato per il trasporto a polo di smaltimento;;
- estremi del formulario di identificazione dei rifiuti;
- estremi del certificato di avvenuto smaltimento.

Il servizio di ritiro rifiuti deve essere continuativo dalle 08.00 alle 24.00 (16h) più 8 di reperibilità.

L'avvenuto conferimento dei rifiuti dovrà essere comprovato da apposito "buono di prestazione" da far sottoscrivere, a cura della ditta incaricata al ritiro, al Comandante della nave beneficiaria del servizio.

La ditta autorizzata dovrà quindi provvedere a tutte le operazioni susseguenti e necessarie al conferimento quali:

-trasporto dei rifiuti non recuperabili presso le discariche autorizzate.

-messa in riserva dei rifiuti recuperabili in idonei cassoni presso la sede operativa con successivo periodico conferimento al centro di recupero.

Il gestore provvede inoltre alla raccolta dei rifiuti da navi in rada e/o ai terminali API di Falconara a mezzo motobarca idonea dalle 8.00 alle 20.00.

Dopo aver accertato quantità e tipologia dei rifiuti da trasportare, gli stessi sono ritirati con sottoscrizione del "buono di prestazione" da parte del Comandante della nave beneficiaria del servizio.

I rifiuti di camera e cucina di navi provenienti da paesi extra U.E. sono collocati in contenitori dedicati esclusivamente a tale servizio.

Il mezzo per il ritiro di rifiuti destinati alla sterilizzazione in quanto conferiti da navi provenienti da Paesi extra comunitari deve essere dedicato esclusivamente a tale tipo di attività allo scopo di evitare contaminazione tra i diversi rifiuti prima della sterilizzazione.

Il mezzo nautico ultimato il ritiro rientra in porto di Ancona, e consegna i rifiuti alla squadra di terra secondo le modalità concordate.

Art.45

MEZZI TERRESTRI

I mezzi terrestri utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono soddisfare le pertinenti norme fissate dalla legislazione vigente e, in particolare dovranno individualmente risultare autorizzati dall'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti. Strutturalmente dovranno comunque risultare dotati di vano chiuso o di sponde che lo separano dalla cabina di guida.

Art.46

MEZZI NAUTICI

I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi devono soddisfare le pertinenti norme in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare (D. P. R. 8/11/1991 n.435) devono essere dotati di apparato VHF abilitati al trasporto dei rifiuti e al trasporto di merci pericolose in colli della classe 6.2 (art. 13 Regolamento di cui al D.P.R. 9/5/1968 n.1008). Le predette unità nel corso dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, non dovranno svolgere alcun altro tipo di servizio.

I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti liquidi dovranno soddisfare le pertinenti norme in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare (D.P.R. 8/11/1991 n.435) devono essere dotati di apparato VHF abilitati al trasporto in cisterne strutturali di prodotti petroliferi con punto di infiammabilità superiore ai 60°C. Le predette unità nel corso delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non dovranno svolgere alcun altro tipo di servizio.

Art.47

BANDI ED ORDINANZE DI SANITA' MARITTIMA

Alle navi provenienti da zone infette, sottoposte ad ordinanza sanitaria e/o veterinaria, che non siano in libera pratica sanitaria, fermo restando il divieto di scaricare i rifiuti in mare, è fatto altresì divieto di conferire tali rifiuti all'impresa autorizzata nell'ambito del Circondario Marittimo di Ancona, salvo che non siano intervenuti appositi nulla osta/autorizzazioni rilasciati dalle competenti Autorità Sanitarie.

Art.48

TARIFFE

Le tariffe compensative per il servizio di gestione dei rifiuti da nave sono adottate dall'Autorità Portuale con apposita Ordinanza, sulla base dell'offerta economica prodotta dall'aggiudicatario del servizio;

Art.49

NORME SANZIONATORIE

Si rinvia a quanto previsto all'art. 13 del Dlgs n.182/2003 e quanto previsto dagli artt. 52 comma 1 e 2 del Dlgs 5 febbraio 1997 n. 22.

Art.50

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto in capo VI del presente regolamento si rimanda a quanto sancito dal Dlgs n.182/2003 e dal Piano Portuale di Raccolta dei rifiuti Provenienti da navi nel Porto di Ancona e alle norme vigenti in materia.